

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII

n. 5

R E L A Z I O N E

SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE PER OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELL'EX AGENSUD

*(Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51)*

***Presentata dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
(DE CASTRO)***

Trasmessa alla Presidenza il 22 giugno 2007

PAGINA BIANCA



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Gestione ex Agensud

IL COMMISSARIO AD ACTA

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Oggetto: Adempimenti previsti dall'art.1, del D.L. n.273 convertito dalla Legge 23.2.2006 n.51.

Definizione transattiva delle controversie per Opere Pubbliche di competenza dell'ex Agensud ai sensi dell'art.2 della legge 1.8.2002 n.166

La Legge 23.2.2006 n.51 di conversione del D.L. 30.12.2005 n.237 pubblicata sulla G.U. n.49 del 28.2.2006, ha previsto, all'art.1, comma 2, che il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa Legge, presenti al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'art. 9-bis del D.L.gs n.96 del 1993, in corso alla stessa data. Con precedente Relazione del maggio 2006 si è già provveduto ad adempiere a quanto previsto alla citata norma e la presenta costituisce un opportuno aggiornamento rispetto a quanto ivi rappresentato relativamente all'ulteriore attività svolta nel corso dell'anno 2006.

Si rileva preliminarmente che la norma in oggetto si riferisce alla definizione delle controversie insorte con le Imprese esecutrici dei lavori relativi ai Progetti Speciali ex Agensud – finanziati dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno e successivamente dalla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno – e trasferiti, ad opera del citato D.L.gs. 3.4.1993 n.96, alle Amministrazioni centrali competenti per materia:

- **Ministero dell'Agricoltura** e delle Foreste (ora MIPAAF) le competenze relative alle opere pubbliche in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'irrigazione;
- **Ministero dei Lavori Pubblici** (ora Infrastrutture) le competenze relative a tutte le restanti opere pubbliche.



Tuttavia la richiamata norma prevede soltanto per la prima Amministrazione l'obbligo di relazionare al riguardo.

L'art.2 della legge 1.8.2002 n.166 "Norme di accelerazione dei lavori pubblici" stabilisce i criteri per la definizione transattiva delle controversie nel limite del **25%** delle pretese di maggiori compensi — limite elevabile al **50%** dell'importo eventualmente riconosciuto da una decisione giurisdizionale non definitiva o da un lodo arbitrale —, e con una maggiorazione forfetaria del **5%** annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.

Il termine di applicazione della norma, originariamente previsto al 30 giugno del 2002, è stato ripetutamente prorogato, su istanza di questa Amministrazione, in ultimo al 31.12.2006, con la Legge in oggetto.

Giova precisare che le competenze attribuite al MIPAAF con il D.Lgs. n.96/93 di soppressione dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'agricoltura, si riferiscono a oltre 1.000 progetti.

Di questi ancora alcune decine sono ancora gravati da contenzioso di varia natura e di varia consistenza: con le ditte espropriate, con professionisti a vario titoli interessati dall'appalto, con fornitori di apparecchiature e servizi, e soprattutto con le imprese esecutrici dei lavori. Le richieste nei confronti dell'Amministrazione variano da alcune migliaia di euro a diversi milioni di euro per singola pratica.

È evidente che la mole di attività e l'estrema delicatezza della materia non consentono la "chiusura" amministrativa in tempi brevi di tutte le pratiche di competenza della scrivente Amministrazione, anche in relazione all'effettiva dotazione organica della Struttura operativa del Ministero.

È altrettanto evidente, però, che gli sforzi della Gestione commissariale ex Agensud del Ministero, attraverso l'utilissimo strumento normativo in argomento del quale si è chiesta ed ottenuta la proroga, sono concentrati sui contenziosi di particolare interesse, sia in termini di valenza economica sia in relazione allo sviluppo delle vertenze in corso.

Del resto è ben noto il tempo, viceversa, occorrente per la definizione dei contenziosi con i giudizi ordinari. Né, a parere di questo Ministero, risulta conveniente, in generale, la soluzione arbitrale delle stesse controversie, che troppo spesso ha visto soccombere, anche pesantemente, la Pubblica Amministrazione con conseguenze onerose per il pubblico erario.

I criteri introdotti con la citata norma risultano di indubbio vantaggio per l'Amministrazione, sia per la previsione del limite del 25% delle richieste dell'Impresa sia



soprattutto, per il coefficiente di maggiorazione del 5% annuo, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi. A quest'ultimo riguardo si rappresenta che una motivazione ricorrente del contenzioso, - danni per sospensioni dei lavori illegittime o per anomalo andamento dei lavori -, comporta il riconoscimento di oneri di natura risarcitoria, peraltro riferiti a date molto pregresse, in alcuni casi oltre 20 anni, per i quali si applicano coefficienti di rivalutazione monetaria ed interessi che, come è noto, negli anni '80 ed inizi anni '90, assumevano complessivamente valori ben maggiori del 5% forfetariamente riconosciuto con la norma in argomento, come appare evidente dal confronto riportato nella tabella allegata (All.1). E' proprio questo aspetto, che a parere di questo Ministero, rende particolarmente conveniente per l'Amministrazione l'applicazione della norma.

Peraltro, sulla obbligatorietà di uniformarsi ai suddetti criteri per la risoluzione transattiva delle controversie in specie in vigenza della norma speciale in argomento, si è espressa anche la Corte dei Conti con deliberazione n.12/2004 del 21.10.2004, confermando, in sostanza, la posizione tenacemente assunta da questa Amministrazione.

L'attuale Gestione commissariale del MIPAAF, nel periodo ottobre 2003 – maggio 2006, avvalendosi del differimento dei termini temporali concesso dalle proroghe sopra citate, ha definito diverse controversie -oltre il doppio di quante risolte nel corrispondente precedente periodo -, come risulta dall'allegata tabella (All.2), e, principalmente, con un minore riconoscimento all'appaltatore, a tacitazione di ogni pretesa, richiesta o riserva avanzata nel corso dei lavori, rispetto ai criteri seguiti in passato.

Dalla citata tabella si evince che la "sorte capitale" (colonna 9) riconosciuta dal Ministero risulta quasi sempre nettamente inferiore al limite di legge (25%) e decisamente più contenuta di quanto generalmente riconosciuto dai Collaudatori degli stessi lavori nelle proprie relazioni riservate (colonna 8). Altro dato di rilievo è l'importo complessivo riconosciuto rapportato al totale richiesto (colonna 11), con aliquote percentuali sempre modeste, ad eccezione di un caso per il quale è intervenuta una sentenza giudiziaria di 2° grado di conferma del giudizio di 1° grado.

E' pertanto evidente, con riferimento agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della citata norma, un indubbio e concreto vantaggio per il pubblico erario, rispetto a diverse e più onerose soluzioni giudiziarie ordinarie e soprattutto arbitrali, che difficilmente potrebbero attestarsi su valori così contenuti sia in termini di "sorte capitale", sia principalmente in termini di "accessori" sulla sorte capitale riconosciuta con l'applicazione dei criteri più



consueti adottati in sede giudiziaria come quello desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.1712/1995.

In definitiva a fronte di richieste complessive per contenzioso delle Imprese appaltatrici dei n.19 lavori del P.S. 23 “Progetto Speciale Irrigazione” dell'ex CASMEZ, pari a **€.145.102.264,50** (colonna 7), l'attuale Gestione commissariale del Ministero ha definito transattivamente tutte le rispettive vertenze liquidando la somma complessiva di **€.16.234.891,11**, corrispondente ad una percentuale dell' **11 %** circa.

Tale significativo risultato, raggiunto grazie all'impegno della Struttura commissariale ex Agensud, avrebbe potuto essere senza alcun dubbio ancora più marcato qualora fossero stati resi disponibili i relativi fondi perenti per i quali era stata richiesta tempestiva reiscrizione in bilancio che a tutt'oggi non è ancora intervenuta con conseguenti pesanti condizionamenti operativi della stessa Struttura commissariale.

Per completezza di trattazione occorre evidenziare che la norma in questione trova interesse anche per le Imprese che apprezzano tempi di definizione della procedura estremamente contenuti e soprattutto “certezza” ed altrettanta celerità nei pagamenti che, a tutt'oggi, sono risultati sempre inferiori a quanto indicato nei rispettivi atti di transazione (solitamente pari a 90 giorni) come desumibile dal confronto tra la colonna 12 e la colonna 1.

Nel corso del corrente anno 2007 questa Amministrazione prevede di chiudere ulteriori importanti transazioni, le cui istanze risultano pervenute in tempo utile e le cui rispettive istruttorie di merito risultano espletate in vigenza dei termini di legge, ma che non è stato possibile definire per la indisponibilità di fondi sopra richiamata.

Quanto sopra nell'interesse pubblico diretto ed immediato, in termini di contenimento degli oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, e indirettamente, in termini generali di sgravio dell'attività giudiziaria.

Roma, 30 maggio 2007

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ing. Roberto Iodice)

Roberto Iodice



Al. 1

CONFRONTO INCREMENTI PERCENTUALI AL GENNAIO 2007
(con rivalutazione al gennaio di ciascun anno)

ANNO DI RIFERIM.	Rivalutazione (incremento %)	Interessi legali (in percentuale)	Maggiorazione totale (%) *	Maggiorazione legge 166/2002 (5% annuo)
1980	348	422	770	135
1981	275	349	624	130
1982	220	293	513	125
1983	175	248	423	120
1984	144	216	360	115
1985	125	194	319	110
1986	108	175	283	105
1987	99	163	262	100
1988	90	150	240	95
1989	80	137	217	90
1990	69	124	193	85
1991	59	112	171	80
1992	49	96	145	75
1993	43	83	126	70
1994	37	70	107	65
1995	32	58	90	60
1996	26	45	71	55
1997	22	34	56	50
1998	20	29	49	45
1999	19	23	42	40
2000	16,4	20,5	36,9	35
2001	12,9	17,5	30,4	30
2002	10,4	13,7	24,1	25
2003	7,5	10,4	17,9	20
2004	5,4	7,2	12,6	15
2005	3,7	4,7	8,4	10
2006	1,5	2,5	4,0	5

* In base ai criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.02.1995 n. 1712.





Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Gestione Attività ex Agensud

Il Commissario ad Acta

TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (ex art. 2 L. 166/2002)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data transazione	Ente Concessionario Consortio di Bonifica	Lavori	Impresa	Data media riserve	A) Richiesta (sorte capitale) €	B) Richiesta complessiva (sorte + accessori) €	Riconosciuto Collaudatori (sorte capitale) % di A	Riconosciuto Commissario ad acta (sorte capitale) % di A	Totale riconosciuto Commissario ad acta €	Totale riconosciuto Commissario ad acta % di B	Data del pagamento
25/11/2003	Orisanes (OR)	23/50302	GeCoPre	1986	3.464.909,00	11.008.000,00	6	18	1.085.000,00	9,86	04/12/2003
20/12/2003	Dx. Trigno (CE)	23/50360	Safab	1987	3.499.271,00	11.690.098,47	manca	12	770.892,98	6,59	23/01/2004
07/07/2004	Bradano e Melaponto (MT)	23/400	Orion	1989	346.974,00	728.974,00	37	18	103.181,54	14,15	29/07/2004
21/05/2004	Castella Capo Colonna (CZ)	23/50374 23/50434	Safab	1986	3.453.689,00	12.150.939,19	28	18	1.138.800,00	9,37	15/07/2004
27/05/2004	Ufita (AV)	23/938	Intercantieri Vittadello	1987	509.569,00	1.528.707,00	28	16	150.345,00	9,83	30/07/2004
27/07/2004	Ugento Li Foggi (LE)	23/420-23/562 23/602-23/622	IGeCo (in liquid)	1985	1.496.679,00	4.906.340,54	47	50 *	919.246,00	18,74	30/07/2004
15/10/2004	Punta Castella (CZ)	23/8011	Imprepar Impreglio	1981	5.557.087,00	21.122.233,91	37	14	1.700.000,00	8,05	26/10/2004
09/12/2004	9 Catania (CT)	23/50304	Farsura	1983	2.316.514,00	11.458.841,05	46	24	1.256.000,00	10,96	15/12/2004
21/12/2004	Sardegna Meridionale (CA)	23/8828	Intercantieri Vittadello	1980	1.045.127,00	4.180.508,00	48	4	82.630,00	1,98	21/01/2005
24/01/2005	9 Catania (CT)	23/315	Fallimento COGEI	1985	517.629,98	1.113.429,43	36	23	200.000,00	17,96	18/02/2005
02/08/2005	Vulture A. Bradano (PZ) Terre d'Apulia (BA)	23/776	M. Cannone	1993	1.292.052,31	2.803.694,92	manca	50**	952.000,00	33,95	28/09/2005
31/08/2005	Valle Telesina (BN)	23/490	Pozzobon	1987	1.870.748,48	2.322.467,10	5	6	224.936,00	9,60	14/11/2005
18/10/2005	Capitanata (FG)	23/8773	fallimento COSMA	1982	2.278.312,00	6.250.000,00	manca	50**	826.544,00	13,22	17/11/2005

All. 2

72



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Gestione Attività ex Agensud
Il Commissario ad Acta

TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (ex art. 2 L. 166/2002)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data transazione	Ente Concessionario Consorzio di Bonifica	Lavori	Impresa	Data media riserve	A) Richiesta (sorte capitale)	B) Richiesta complessiva (sorte + accessori)	Riconosciuto Collaudatori (sorte capitale)	Riconosciuto Commissario ad acta (sorte capitale)	Totale riconosciuto Commissario ad acta	Totale riconosciuto Commissario ad acta	Data del pagamento
16/11/2005	10 Siracusa	23/470	SAISEB	2001	415.627,56	453.732,94	28	14	84.940,47	18,72	05/12/2005
06/04/2006	Oristanese (OR)	23/50226	ICORI (in liquid)	1984	808.577,00	2.880.000,00	54	25	440.734,00	15,30	19/05/2006
15/05/2006	3 Agrigento	23/441	Grassetto	1989	21.600.000,00	46.000.000,00	22	16	5.999.999,00	18,98	25/05/2006
22/05/2006	Nurra (SS)	23/509	Provera e Carrassi	1984	162.142,27	1.254.297,95	91	25	84.642,12	6,75	25/05/2006
26/05/2006	Piana S. Eufemia	23/50358	Grassetto	1984	249.648,96	550.000,00	31	8	23.000,00	4,18	31/05/2006
27/07/2006	Punta delle Castella Capo colonna	8638	Di Stasio	1978	686.109,97	2.700.000,00	non collaud.	10	192.000,00	7,11	07/08/2006
Totali									16.234.891,11		

(*) In presenza di sentenza di 1° grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 166/2002: il 50% è riferito all'importo di sorte capitale riconosciuto in sentenza

(**) Sentenza di 2° grado di conferma del giudizio di 1° grado

(***) 50% della sorte capitale riconosciuta dal lodo arbitrale

